



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE URBANISTICA

SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

**Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16657 del 27-09-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 6245 - Data adozione: 07/04/2022**

Oggetto: Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.23, co.3 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR relativa al Piano attuativo denominato "Variante al Piano di Recupero approvato con D.C.C.n.32 del 17.04.2009 dell'Area denominata Ex Molini Niccolai" di cui al Regolamento Urbanistico del Comune di Castellina in Chianti (SI).

Preso atto delle valutazioni relative alla conformazione al PIT/PPR, propedeutiche all'approvazione dell'atto di governo del territorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

Numero interno di proposta: 2022AD007360

## IL DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. ed in particolare l’art.145 “*Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti della pianificazione*” dello stesso decreto;

Considerato che:

- l’art.145, co.3 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. prevede che: “*Le previsioni dei piani paesaggistici [...] sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni [...] sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici [...].*”;
- l’art.145, co.4 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. prevede che, i comuni, *conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale;*
- l’art.145, co.5 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. prevede che, la Regione *disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo;*

Richiamata la L.R.65/2014 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i. ed in particolare l’art.33 “*Procedimento per l’approvazione dei piani attuativi*” e l’art.111 “*Approvazione dei piani attuativi*” della medesima legge regionale;

Considerato che:

- l’art.33 della L.R.65/2014 e s.m.i. prevede che: “*1. Per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, sezioni I e III, si applica l’art.111.*”; “*2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della coerenza del piano attuativo con il piano strutturale e della conformità al piano operativo.*”
- l’art.111 della L.R.65/2014 e s.m.i. prevede che: “*3. Dopo l’adozione da parte del comune, [...], è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.*”; “*4. Decorso il termine di cui al co.3, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate [...].*”; “*5. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto.*”;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) approvato con delibera di Consiglio Regionale n.37 del 22.03.2015 pubblicato sul BURT n.28 del 20.05.2015;

Richiamato l’art.23 “*Disposizioni transitorie*” co.3 della “*Disciplina di Piano*” del PIT-PPR sopra citato secondo il quale: “*3. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione del presente Piano e fino alla verifica dell’avvenuta conformazione o dell’avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico, i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati e relative varianti che interessano beni paesaggistici. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo. A seguito di esito positivo di tale verifica, il procedimento istruttorio per l’autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al piano attuativo.*”

Richiamato l'Accordo fra MIBACT e Regione Toscana stipulato in data 16.12.2016 e successivamente aggiornato in data 17.05.2018;

Richiamato, in particolare, l'art.9 dell'Accordo a norma del quale *le parti si danno reciprocamente atto che non si rende necessaria l'attivazione della Conferenza, prevista dall'art.23 della Disciplina del PIT/PPR, limitatamente alla ipotesi di PAPMAA, con valenza di Piano attuativo (art.74, co.13 della L.R.65/2014 e s.m.i.), che non includa, all'interno del suo perimetro, aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico né preveda interventi localizzati in aree tutelate per legge. Il Responsabile del procedimento urbanistico comunale dovrà dare conto, in forma esplicita, della ricorrenza di entrambe le condizioni sopra citate.*”;

Considerato, altresì, che il Comune di Castellina in Chianti (SI) con nota acquisita al protocollo regionale n.81390 del 01.03.2022, ha richiesto la Convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.23, co.3 della Disciplina del Piano del PIT/PPR relativa al Piano attuativo denominato “Variante al Piano di Recupero approvato con D.C.C.n.32 del 17.04.2009 dell'Area denominata Ex Molini Niccolai” allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo;

Dato atto che la Conferenza è stata convocata dalla Regione Toscana con nota Prot.98680 del 10.03.2022 cui sono stati inviati a partecipare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, la Provincia di Siena e il Comune di Castellina in Chianti;

Considerato che nella seduta del 22.03.2022 si è tenuta in modalità telematica la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.23, co.3 della Disciplina del PIT/PPR relativa al Piano attuativo denominato “Variante al Piano di Recupero approvato con D.C.C.n.32 del 17.04.2009 dell'Area denominata Ex Molini Niccolai”;

Viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.23, co.3 nel corso della seduta sopra citata, il cui verbale è acquisito agli atti dell'ufficio ed inoltrato in data 06.04.2022 atti prot.n.144923;

Dato atto che a seguito della suddetta seduta il il Comune di Castellina in Chianti (SI) potrà procedere alla definitiva approvazione del Piano attuativo denominato “Variante al Piano di Recupero approvato con D.C.C.n.32 del 17.04.2009 dell'Area denominata Ex Molini Niccolai” dando conto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso delle sedute della Conferenza dei Servizi;

Richiamato il D.Lgs.33/2013, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*” ed in particolare l'art.7bis, co.3 dello stesso decreto;

## DECRETA

1. Di dare atto che la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.23, co.3 della *Disciplina del Piano* del PIT/PPR , tenutasi in modalità telematica nella seduta del 22.03.2022 fra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, la Provincia di Siena e il Comune di Castellina in Chianti allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo relativo al Piano attuativo denominato “Variante al Piano di

Recupero approvato con D.C.C.n.32 del 17.04.2009 dell'Area denominata Ex Molini Nicolai", ha concluso i lavori così come riportato nel verbale sopracitato, acquisito agli atti d'ufficio;

2. Di dare atto che, a seguito della Conferenza sopra richiamata l'Amministrazione comunale procederà con l'approvazione in Consiglio Comunale del Piano attuativo denominato "Variante al Piano di Recupero approvato con D.C.C.n.32 del 17.04.2009 dell'Area denominata Ex Molini Nicolai", dando esplicitamente atto di essersi conformata agli esiti della Conferenza stessa;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel proprio sito istituzionale ai sensi dell'art.7bis, co.3 del D.Lgs.33/2013.

IL DIRIGENTE

# **CERTIFICAZIONE**